



COMUNE DI ROVIGO

SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI, CULTURA, MUSEO, TEATRO, GEMELLAGGI, URP, DEMOGRAFICI ELETTORALE E STATISTICA, DECENTRAMENTO

MUSEO DEI GRANDI FIUMI

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 14/05/2021

OGGETTO: MODIFICA ORARI D'APERTURA DEL MUSEO DEI GRANDI FIUMI

IL VICE SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;



COMUNE DI ROVIGO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in particolare l'art. 1 – co. 10, lettera r): - il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte. Sono altresì aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste dalla presente lettera per musei e istituti e luoghi della cultura;

Considerato che il medesimo DPCM stabilisce che l'apertura sia comunque subordinata alle disposizioni di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute relative al grado di rischio delle Regioni;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e in particolare l'articolo 21, comma 2, che prevede che «La misura di cui al primo periodo dell'articolo 43 è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico»;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal presente decreto;

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in particolare l'art. 1 – co. 10, lettera r): - il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei



COMUNE DI ROVIGO

musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte. Sono altresì aperte al pubblico le mostre, alle medesime condizioni previste dalla presente lettera per musei e istituti e luoghi della cultura; Considerato che il medesimo DPCM stabilisce che l'apertura sia comunque subordinata alle disposizioni di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute relative al grado di rischio delle Regioni; Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e in particolare l'articolo 21, comma 2, che prevede che "La misura di cui al primo periodo dell'articolo 43 è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico";

Rilevato che il DPCM 2.3.2021, in vigore fino al 31.7.2021, stabilisce, tra l'altro, che lo svolgimento di determinate attività può avvenire a condizione che sia conforme a protocolli o linee guida approvati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, come nel caso dei servizi museali;

Preso atto delle Linee Guida per la riapertura al pubblico in sicurezza di musei, archivi e biblioteche emanate e diffuse dalla Regione del Veneto con prot. n. 190933 del 13.05.2020.

Dato atto che sono state adottate le misure necessarie e più opportune in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, assicurando lo svolgimento delle prestazioni lavorative del proprio personale dipendente in forma agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi, e individuando le attività indifferibili che necessitano invece la presenza fisica del personale sul luogo di lavoro;

Atteso che è registrato al prot. n. 37434 del 18.06.2020 e conservato agli atti dell'ente il verbale di un circostanziato sopralluogo effettuato il 11.06.2020 dall'R.S.P.P. incaricato dal Comune di Rovigo, nel corso del quale sono state individuate le modalità più opportune per l'accesso dei visitatori al Museo dei Grandi Fiumi, fra cui la possibilità di accogliere gruppi fino a 5 persone, estensibili a 7 componenti in caso di familiari conviventi.

Visto il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52. - Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID19 che prevede quanto segue:

Riaprono i musei nelle zone gialle secondo i protocolli di sicurezza già adottati prima dell'ultima chiusura anche nei giorni festivi con prenotazione obbligatoria.

Richiamato il Piano di Accesso del museo, redatto in conformità alle prescrizioni normative e agli esiti del citato sopralluogo dell'R.S.P.P. del Comune di Rovigo.

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge 23.12.1978 n. 833, dell'art. 117 del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112 e dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del proprio territorio comunale.

Tutto ciò premesso e condiviso,

ORDINA

di applicare, con decorrenza immediata e sino a nuova disposizione ministeriale con cui si decreti la cessazione dell'emergenza da COVID-19, le modalità di accesso dei visitatori ai percorsi



COMUNE DI ROVIGO

espositivi del Museo dei Grandi Fiumi anche nei fine settimana come specificatamente riportate nella parte narrativa, condivise e approvate;

DÀ ATTO

Dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 10, commi 2 e 3, e all'art. 11 del Codice di Comportamento Aziendale e dell'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n. 241, per cui nel presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa a qualsiasi titolo a detto procedimento;

Che il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell'ente alla sezione Amministrazione trasparente / sottosezione Provvedimenti organi indirizzo politico, nonché alla sezione Amministrazione trasparente / sottosezione Interventi straordinari di emergenza, nonché sul sito web dell'ente, nella pagina principale e in quella dei contatti, dandone adeguata pubblicità;

Che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero di riferimento a categorie particolari di dati personali.

Che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

- Di demandare al Dirigente del settore in epigrafe, per quanto di competenza, l'esecuzione della presente ordinanza oltre che l'adozione di provvedimenti che si rendessero necessari;
- Di trasmettere la presente Ordinanza, firmata e protocollata, ai seguenti destinatari per darne esecuzione e pubblicità:

Al Responsabile dell'U.R.P. per l'aggiornamento del sito.

L'inosservanza della predetta ordinanza comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
TOVO ROBERTO

Documento sottoscritto con firma digitale